

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2843/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 866/90 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della riforma della politica agricola comune** 1
- Regolamento (CE) n. 2844/94 della Commissione, del 24 novembre 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 6
- Regolamento (CE) n. 2845/94 della Commissione, del 24 novembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2846/94 della Commissione, del 23 novembre 1994, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 4820 50 00 originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 2847/94 della Commissione, del 23 novembre 1994, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, dell'India, della Thailandia, del Pakistan, delle Filippine e della Malaysia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 22
- Regolamento (CE) n. 2848/94 della Commissione, del 22 novembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2158/94 e che porta a 200 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano 29
- Regolamento (CE) n. 2849/94 della Commissione, del 24 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 30
- Regolamento (CE) n. 2850/94 della Commissione, del 24 novembre 1994, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay 32

Regolamento (CE) n. 2851/94 della Commissione, del 24 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	33
Regolamento (CE) n. 2852/94 della Commissione, del 24 novembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	35

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

94/755/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 novembre 1994, relativa all'assistenza finanziaria della Comunità per il miglioramento del regime dei controlli veterinari alle frontiere esterne in Austria** 38

94/756/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 novembre 1994, relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1995** 42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2843/94 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 866/90 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della riforma della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽³⁾, e il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽⁴⁾, sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 3669/93 ⁽⁵⁾, segnatamente per quanto concerne l'introduzione delle disposizioni finanziarie onde tener conto del massimale delle risorse disponibili per la realizzazione dell'obiettivo n. 5 a), di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽⁶⁾;

considerando che, nel contesto di attuazione della riforma della politica agricola comune e tenuto conto segnatamente dell'evoluzione in corso per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività agricola, è opportuno adattare le misure in materia di miglioramento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione per dare agli Stati membri più ampia libertà nella scelta delle condizioni specifiche per la realizzazione dell'obiettivo in parola;

considerando che nel rispetto del massimale delle risorse disponibili per la realizzazione dell'obiettivo n. 5 a) è opportuno aggiornare gli importi degli aiuti di cui al

regolamento (CEE) n. 2328/91 e modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/94 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che è opportuno rendere più flessibile e facoltativo il regime di aiuti agli investimenti pur garantendo l'obbligo, per qualsiasi aiuto pubblico concesso nel settore, di rispettare i divieti e i limiti settoriali nonché le disposizioni vigenti per gli aiuti di Stato di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91;

considerando che è opportuno rendere meno rigorose le condizioni di accesso agli aiuti e riservare una particolare attenzione alle misure a favore dei giovani agricoltori;

considerando che occorre garantire che le misure previste dal presente regolamento si realizzino nel totale rispetto delle disposizioni ambientali in vigore; che in tale contesto è particolarmente opportuno introdurre una certa flessibilità alle limitazioni settoriali previste per gli aiuti agli investimenti nel caso degli investimenti nel campo della protezione dell'ambiente, dell'igiene degli allevamenti e del benessere degli animali;

considerando che è opportuno verificare che le misure suddette siano compatibili con la riforma della politica comune e che non comportino segnatamente un incremento della capacità produttiva nei settori già caratterizzati da eccedenze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è modificato come segue:

- 1) Gli importi contemplati nel regolamento (CEE) n. 2328/91 e che figurano nell'allegato del presente regolamento sono modificati come indicato nello stesso.

⁽⁷⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 41.

⁽¹⁾ GU n. C 152 del 3. 6. 1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 499.

⁽³⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

2) L'articolo 5 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

« 1. Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono istituire, nell'ambito dell'azione comune di cui all'articolo 1, un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui titolare: »;

- b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

« c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia, e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione; »;

- c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è limitato alle aziende agricole il cui reddito da lavoro per unità di lavoro umana (ULU) sia inferiore a 1,2 volte il reddito di riferimento di cui al paragrafo 3.

Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 alle aziende agricole a carattere familiare. »

3) L'articolo 6 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 3 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« In questo caso l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non innalzi il numero di vacche da latte a più di cinquanta per ULU e a più di ottanta per azienda o, se l'azienda dispone di più di 1,6 ULU, non determini un aumento di più del 15 % del numero di vacche da latte. »;

- b) al paragrafo 4 l'ultimo comma è completato dalla seguente frase:

« Tuttavia la Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, può autorizzare uno Stato membro a derogare a questa condizione in casi eccezionali, ed esclusivamente per gli investimenti miranti alla riduzione delle emissioni di concime organico e all'eliminazione del liquame nelle aziende esistenti, purché tali investimenti diano per la protezione dell'ambiente un risultato migliore di quello ottenuto dalla condizione alla quale viene derogato, e non determinino comunque un aumento della capacità produttiva. »;

- c) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

« 5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 concessi per investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, nonché con l'igiene degli allevamenti e il benessere degli animali, sempreché non vi sia incremento delle capacità, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera, nell'ultimo anno del piano, rispettivamente 3, 2,5 e 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinata all'alimentazione di tali bovini per i piani che si concludono nel 1994, 1995 e nel 1996 o più tardi. I limiti di 2,5 e 2 UBA per ettaro si applicano esclusivamente alle domande presentate dopo il 1° gennaio 1994. »;

- d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

« 6. È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti di cui al paragrafo 1 nel settore delle uova e del pollame, fatta eccezione per gli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali sempreché non vi sia aumento delle capacità. »

- 4) All'articolo 7, paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

« Secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, uno Stato membro può essere autorizzato, per un periodo determinato, a concedere aiuti superiori al livello indicato al secondo comma se la situazione del suo mercato dei capitali lo giustifica. »

- 5) All'articolo 8, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

« Tuttavia, il numero di piani per beneficiario che può essere accettato per un periodo di sei anni è limitato a tre e il volume di investimenti complessivo che può essere computato per il rimborso dell'aiuto ai sensi dell'articolo 33 è limitato a 90 000 ECU per ULU e a 180 000 ECU per azienda per il periodo in questione. »

- 6) L'articolo 9 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 7 alle aziende associate se almeno due terzi dei membri dell'azienda associata soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1. »;

- b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

« 4. Fatta eccezione per il settore dell'acquacoltura i massimali ovvero i limiti massimi per quanto riguarda il numero dei capi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata.

Tali massimali non possono tuttavia superare :

- duecento vacche,
- quattro volte l'importo previsto per azienda all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata. » ;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo :

« 5. La Commissione può autorizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 30, uno Stato membro a concedere gli aiuti di cui all'articolo 7, secondo le modalità fissate al paragrafo 4 del presente articolo, alle cooperative agricole e altre associazioni analoghe aventi per unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Allo stesso tempo la Commissione determina le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative ed associazioni, nonché le condizioni e i limiti per il superamento del volume di investimento indicato al paragrafo 4. »

7) L'articolo 10 è modificato come segue :

a) al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente testo :

« — il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale ; tuttavia, gli Stati membri possono accordare tale aiuto ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltori a tempo parziale che ricavano almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore, » ;

b) al paragrafo 2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente testo :

« L'abbuono è concesso al massimo per un periodo di quindici anni ; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico di cui alla lettera a). »

8) L'articolo 12 è modificato come segue :

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente testo :

« 2. Qualora gli Stati membri concedano aiuti per gli investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, il livello di tali aiuti deve restare inferiore di almeno un quarto a quello degli aiuti concessi a norma dell'articolo 7, ad eccezione degli aiuti per :

- la realizzazione di risparmi di energia,
- il miglioramento fondiario,
- gli investimenti relativi alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della capacità produttiva,
- gli investimenti intesi al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime sono più rigide delle norme comunitarie e sempreché detti investimenti non causino un aumento della capacità produttiva,

che possono raggiungere gli importi indicati all'articolo 7, paragrafo 2. » ;

b) al paragrafo 4, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente :

« Inoltre, per quanto riguarda le aziende di cui ai paragrafi 2 e 3, il numero di vacche da latte di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è fissato a cinquanta per ULU e per azienda. » ;

c) al paragrafo 5, il quinto e il sesto trattino sono sostituiti dal seguente testo :

- « — alle misure d'aiuto agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva,
- alle misure d'aiuto agli investimenti intesi al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva, » ;

d) è aggiunto il seguente paragrafo :

« 6. Il presente articolo si applica anche nel caso in cui gli Stati membri non istituiscano il regime di aiuti agli investimenti previsto in base al presente titolo. »

9) È aggiunto il seguente articolo :

« Articolo 34 *ter*

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, può adattare, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, gli importi previsti dal presente regolamento per tener conto dell'evoluzione del tasso d'inflazione. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 866/90 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, paragrafo 2 sono aggiunti i seguenti punti :

- « f) contribuiscano all'adattamento dei settori interessati dalla situazione creatasi con la riforma della politica agricola comune ;
- g) contribuiscano ad agevolare l'adozione di nuove tecnologie impostate sulla protezione dell'ambiente ;
- h) incoraggino il miglioramento e il controllo della qualità e delle condizioni sanitarie. »

2) All'articolo 11, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente testo :

- « — la razionalizzazione e lo sviluppo del condizionamento, della conservazione, del trattamento e della trasformazione dei prodotti agricoli e del riciclo di sottoprodotti o dei residui di fabbricazione nonché l'eliminazione o la depurazione dei rifiuti, ».

3) All'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente testo :

« La Commissione può ammettere, secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, investimenti relativi ad altri prodotti a condizione che :

- i beneficiari dell'aiuto abbiano legami contrattuali diretti con i produttori di prodotti agricoli di base, o
- si tratti di prodotti trasformati ottenuti con prodotti di cui all'allegato II del trattato e si possa debitamente avvalorare l'esistenza di legami che dimostrino un interesse per i produttori dei prodotti agricoli di base. »

4) All'articolo 17, è soppresso il secondo comma del paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WISSMANN

ALLEGATO

Importi di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91	Vecchi importi	Nuovi importi
Articolo 7, paragrafo 2	73 999 ECU per unità di lavoro umana 147 997 ECU per azienda	90 000 ECU per unità di lavoro umana 180 000 ECU per azienda
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)	12 210 ECU per persona	15 000 ECU per persona
Articolo 12, paragrafo 2	73 999 ECU per unità di lavoro umana 147 997 ECU per azienda	90 000 ECU per unità di lavoro umana 180 000 ECU per azienda
Articolo 12, paragrafo 3	30 708 ECU per azienda	45 000 ECU per azienda
Articolo 13, paragrafo 1	1 197 ECU per azienda	1 500 ECU per azienda
Articolo 14	18 315 ECU per associazione	22 500 ECU per associazione
Articolo 15, paragrafo 4	14 694 ECU per persona	18 000 ECU per persona
Articolo 19, paragrafo 1	124 ECU per unità di bestiame adulto o per ettaro 148 ECU per unità di bestiame adulto o per ettaro	150 ECU per unità di bestiame adulto o per ettaro 180 ECU per unità di bestiame adulto o per ettaro
Articolo 20, paragrafo 3	121 965 ECU per investimento 609 ECU per ettaro 5 986 ECU per ettaro irriguo	150 000 ECU per investimento 750 ECU per ettaro 7 300 ECU per ettaro irriguo
Articolo 28, paragrafo 3	8 546 ECU per persona 3 052 ECU per persona	10 500 ECU per persona 4 000 ECU per persona

REGOLAMENTO (CE) N. 2844/94 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1994****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti del 21 e 22 novembre 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 ⁽²⁾
1509 10 90	79,00 ⁽²⁾
1509 90 00	92,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽²⁾
1510 00 90	122,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2845/94 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1994****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i

prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 ⁽²⁾;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁶⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 150 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che l'Austria sarà membro dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 1995; che l'esperienza dimostra che esiste il rischio, fino al termine del 1994, che vengano effettuate esportazioni a scopo speculativo a destinazione di tale paese, in particolare esportazioni di formaggi; che di conseguenza è necessario sopprimere le restituzioni all'esportazione di formaggi a destinazione dell'Austria;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁸⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le

restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁸⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1994, che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000		5,18	0402 21 91 500		118,10
0401 10 90 000		5,18	0402 21 91 600		128,54
0401 20 11 100		5,18	0402 21 91 700		134,75
0401 20 11 500		8,00	0402 21 91 900		141,68
0401 20 19 100		5,18	0402 21 99 100		105,31
0401 20 19 500		8,00	0402 21 99 200		106,08
0401 20 91 100		10,65	0402 21 99 300		107,46
0401 20 91 500		12,41	0402 21 99 400		115,39
0401 20 99 100		10,65	0402 21 99 500		118,10
0401 20 99 500		12,41	0402 21 99 600		128,54
0401 30 11 100		15,94	0402 21 99 700		134,75
0401 30 11 400		24,58	0402 21 99 900		141,68
0401 30 11 700		36,93	0402 29 15 200		0,6000
0401 30 19 100		15,94	0402 29 15 300		0,9158
0401 30 19 400		24,58	0402 29 15 500		0,9682
0401 30 19 700		36,93	0402 29 15 900		1,0450
0401 30 31 100		43,98	0402 29 19 200		0,6000
0401 30 31 400		68,67	0402 29 19 300		0,9158
0401 30 31 700		75,72	0402 29 19 500		0,9682
0401 30 39 100		43,98	0402 29 19 900		1,0450
0401 30 39 400		68,67	0402 29 91 100		1,0531
0401 30 39 700		75,72	0402 29 91 500		1,1539
0401 30 91 100		86,30	0402 29 99 100		1,0531
0401 30 91 400		126,85	0402 29 99 500		1,1539
0401 30 91 700		148,02	0402 91 11 110		5,18
0401 30 99 100		86,30	0402 91 11 120		10,65
0401 30 99 400		126,85	0402 91 11 310		18,15
0401 30 99 700		148,02	0402 91 11 350		22,42
0402 10 11 000		60,00	0402 91 11 370		27,47
0402 10 19 000		60,00	0402 91 19 110		5,18
0402 10 91 000		0,6000	0402 91 19 120		10,65
0402 10 99 000		0,6000	0402 91 19 310		18,15
0402 21 11 200		60,00	0402 91 19 350		22,42
0402 21 11 300		91,58	0402 91 19 370		27,47
0402 21 11 500		96,82	0402 91 31 100		21,05
0402 21 11 900		104,50	0402 91 31 300		32,47
0402 21 17 000		60,00	0402 91 39 100		21,05
0402 21 19 300		91,58	0402 91 39 300		32,47
0402 21 19 500		96,82	0402 91 51 000		24,58
0402 21 19 900		104,50	0402 91 59 000		24,58
0402 21 91 100		105,31	0402 91 91 000		86,30
0402 21 91 200		106,08	0402 91 99 000		86,30
0402 21 91 300		107,46	0402 99 11 110		0,0518
0402 21 91 400		115,39	0402 99 11 130		0,1065

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 11 150		0,1769	0403 90 61 100		0,0518
0402 99 11 310		20,94	0403 90 61 300		0,0800
0402 99 11 330		25,30	0403 90 63 000		0,1065
0402 99 11 350		33,90	0403 90 69 000		0,1594
0402 99 19 110		0,0518	0404 90 11 100		60,00
0402 99 19 130		0,1065	0404 90 11 910		5,18
0402 99 19 150		0,1769	0404 90 11 950		18,15
0402 99 19 310		20,94	0404 90 13 120		60,00
0402 99 19 330		25,30	0404 90 13 130		91,58
0402 99 19 350		33,90	0404 90 13 140		96,82
0402 99 31 110		0,2282	0404 90 13 150		104,50
0402 99 31 150		35,31	0404 90 13 911		5,18
0402 99 31 300		0,4398	0404 90 13 913		10,65
0402 99 31 500		0,7572	0404 90 13 915		15,94
0402 99 39 110		0,2282	0404 90 13 917		24,58
0402 99 39 150		35,31	0404 90 13 919		36,93
0402 99 39 300		0,4398	0404 90 13 931		18,15
0402 99 39 500		0,7572	0404 90 13 933		22,42
0402 99 91 000		0,8630	0404 90 13 935		27,47
0402 99 99 000		0,8630	0404 90 13 937		32,47
0403 10 22 100		5,18	0404 90 13 939		33,95
0403 10 22 300		8,00	0404 90 19 110		105,31
0403 10 24 000		10,65	0404 90 19 115		106,08
0403 10 26 000		15,94	0404 90 19 120		107,46
0403 10 32 100		0,0518	0404 90 19 130		115,39
0403 10 32 300		0,0800	0404 90 19 135		118,10
0403 10 34 000		0,1065	0404 90 19 150		128,54
0403 10 36 000		0,1594	0404 90 19 160		134,75
0403 90 11 000		60,00	0404 90 19 180		141,68
0403 90 13 200		60,00	0404 90 31 100		60,00
0403 90 13 300		91,58	0404 90 31 910		5,18
0403 90 13 500		96,82	0404 90 31 950		18,15
0403 90 13 900		104,50	0404 90 33 120		60,00
0403 90 19 000		105,31	0404 90 33 130		91,58
0403 90 31 000		0,6000	0404 90 33 140		96,82
0403 90 33 200		0,6000	0404 90 33 150		104,50
0403 90 33 300		0,9158	0404 90 33 911		5,18
0403 90 33 500		0,9682	0404 90 33 913		10,65
0403 90 33 900		1,0450	0404 90 33 915		15,94
0403 90 39 000		1,0531	0404 90 33 917		24,58
0403 90 51 100		5,18	0404 90 33 919		36,93
0403 90 51 300		8,00	0404 90 33 931		18,15
0403 90 53 000		10,65	0404 90 33 933		22,42
0403 90 59 110		15,94	0404 90 33 935		27,47
0403 90 59 140		24,58	0404 90 33 937		32,47
0403 90 59 170		36,93	0404 90 33 939		33,95
0403 90 59 310		43,98	0404 90 39 110		105,31
0403 90 59 340		68,67	0404 90 39 115		106,08
0403 90 59 370		75,72	0404 90 39 120		107,46
0403 90 59 510		86,30	0404 90 39 130		115,39
0403 90 59 540		126,85			
0403 90 59 570		148,02			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 39 150		118,10	0405 00 19 500		156,10
0404 90 51 100		0,6000	0405 00 19 700		160,00
0404 90 51 910		0,0518	0405 00 90 100		160,00
0404 90 51 950		20,94	0405 00 90 900		206,00
0404 90 53 110		0,6000	0406 10 20 100		—
0404 90 53 130		0,9158	0406 10 20 230	028	—
0404 90 53 150		0,9682		032	—
0404 90 53 170		1,0450		038	—
0404 90 53 911		0,0518		400	31,80
0404 90 53 913		0,1065		404	—
0404 90 53 915		0,1594		***	39,07
0404 90 53 917		0,2458	0406 10 20 290	028	—
0404 90 53 919		0,3693		032	—
0404 90 53 931		20,94		038	—
0404 90 53 933		25,30		400	31,80
0404 90 53 935		33,90		404	—
0404 90 53 937		35,31		***	39,07
0404 90 59 130		1,0531	0406 10 20 610	028	11,00
0404 90 59 150		1,1539		032	11,00
0404 90 59 930		0,5279		036	—
0404 90 59 950		0,7572		038	—
0404 90 59 990		0,8630		400	71,05
0404 90 91 100		0,6000		404	—
0404 90 91 910		0,0518		***	72,89
0404 90 91 950		20,94	0406 10 20 620	028	16,29
0404 90 93 110		0,6000		032	16,29
0404 90 93 130		0,9158		036	—
0404 90 93 150		0,9682		038	—
0404 90 93 170		1,0450		400	78,34
0404 90 93 911		0,0518		404	—
0404 90 93 913		0,1065		***	79,92
0404 90 93 915		0,1594	0406 10 20 630	028	19,55
0404 90 93 917		0,2458		032	19,55
0404 90 93 919		0,3693		036	—
0404 90 93 931		20,94		038	—
0404 90 93 933		25,30		400	89,03
0404 90 93 935		33,90		404	—
0404 90 93 937		35,31		***	90,24
0404 90 99 130		1,0531	0406 10 20 640	028	—
0404 90 99 150		1,1539		032	—
0404 90 99 930		0,5279		036	—
0404 90 99 950		0,7572		038	—
0404 90 99 990		0,8630		400	105,89
0405 00 11 200		120,98		404	—
0405 00 11 300		152,20		***	105,89
0405 00 11 500		156,10	0406 10 20 650	028	22,40
0405 00 11 700		160,00		032	22,40
0405 00 19 200		120,98		036	—
0405 00 19 300		152,20		038	—
				400	52,94
				404	—
				***	110,24

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 660		—	0406 30 10 200	028	—
0406 10 20 810	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	35,44
	400	17,16		404	—
	404	—		***	39,65
	***	17,16	0406 30 10 250	028	—
0406 10 20 830	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	35,44
	400	29,30		404	—
	404	—		***	39,65
	***	29,30	0406 30 10 300	028	—
0406 10 20 850	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	52,04
	400	35,53		404	—
	404	—		***	58,18
	***	35,53	0406 30 10 350	028	—
0406 10 20 870		—		032	—
0406 10 20 900		—		036	—
0406 20 90 100		—		038	—
0406 20 90 913	028	—		400	35,44
	032	—		404	—
	038	—		***	39,65
	400	69,19	0406 30 10 400	028	—
	404	—		032	—
	***	69,19		036	—
0406 20 90 915	028	—		038	—
	032	—		400	52,04
	038	—		404	—
	400	92,25		***	58,18
	404	—	0406 30 10 450	028	—
	***	92,25		032	—
0406 20 90 917	028	—		036	—
	032	—		038	—
	038	—		400	75,77
	400	98,00		404	—
	404	—		***	84,66
	***	98,00	0406 30 10 500	028	—
0406 20 90 919	028	—	0406 30 10 550	032	—
	032	—		036	—
	038	—		038	—
	400	109,54		400	35,44
	404	—		404	16,29
	***	109,54		***	39,65
0406 20 90 990		—	0406 30 10 600	028	—
0406 30 10 100		—		032	—
0406 30 10 150	028	—		036	—
	032	—		038	—
	036	—		400	52,04
	038	—		404	22,81
	400	16,32		***	58,18
	404	—			
	***	18,60			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	75,77		400	52,04
	404	—		404	—
	***	84,66		***	58,18
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	75,77		400	35,44
	404	—		404	—
	***	84,66		***	39,65
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	92,48		400	52,04
	404	—		404	—
	***	103,34		***	58,18
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	92,48		400	75,77
	404	—		404	—
	***	103,34		***	84,66
0406 30 31 100	028	—	0406 30 39 100	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	92,48		400	35,44
	404	—		404	16,29
	***	103,34		***	39,65
0406 30 31 300	028	—	0406 30 39 300	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	16,32		400	52,04
	404	—		404	22,81
	***	18,60		***	58,18
0406 30 31 500	028	—	0406 30 39 500	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	35,44		400	52,04
	404	—		404	22,81
	***	39,65		***	58,18
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 700	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	35,44		400	75,77
	404	—		404	—
	***	39,65		***	84,66
0406 30 31 930	028	—	0406 30 39 930	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	35,44		400	75,77
	404	—		404	—
	***	39,65		***	84,66

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 39 950	028	—	0406 90 21 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	92,48		400	105,89
	404	—		404	—
	***	103,34		***	123,56
0406 30 90 000	028	—	0406 90 23 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	92,48		400	52,94
	404	—		404	—
	***	103,34		***	110,24
0406 40 50 000	028	—	0406 90 25 900	028	—
	032	—		032	—
	038	—		036	—
	400	97,75		038	—
	404	—		400	52,94
	***	103,04		404	—
				***	110,24
0406 40 90 000	028	—	0406 90 27 900	028	—
	032	—		032	—
	038	—		036	—
	400	97,75		038	—
	404	—		400	45,72
	***	103,04		404	—
				***	93,42
0406 90 13 000	028	—	0406 90 31 119	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	105,89		400	50,89
	404	—		404	13,03
	***	129,78		***	73,27
0406 90 15 100	028	—	0406 90 31 151	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	105,89		400	47,57
	404	—		404	12,19
	***	129,78		***	68,29
0406 90 15 900		—			—
0406 90 17 100	028	—	0406 90 31 159		—
	032	—	0406 90 33 119	028	—
	036	—		032	—
	038	—		036	—
	400	105,89		038	—
	404	—		400	50,89
	***	129,78		404	13,03
0406 90 17 900		—		***	73,27

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 33 151	028	—	0406 90 69 910	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	57,02
	038	—		038	—
	400	47,57		400	122,18
	404	12,19		404	65,16
	***	68,29		***	134,39
0406 90 33 919	028	—	0406 90 73 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	34,75
	038	—		038	—
	400	50,89		400	123,00
	404	13,03		404	97,75
	***	73,27		***	123,00
0406 90 33 951	028	—	0406 90 75 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	47,57		400	52,94
	404	12,19		404	—
	***	68,29		***	102,60
0406 90 35 190	028	—	0406 90 76 100	028	19,55
	032	—		032	19,55
	036	34,75		036	—
	038	—		038	—
	400	129,13		400	47,87
	404	73,31		404	—
	***	129,13		***	90,24
0406 90 35 990	028	—	0406 90 76 300	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	105,89		400	52,94
	404	—		404	—
	***	105,89		***	110,24
0406 90 61 000	028	—	0406 90 76 500	028	—
	032	—		032	—
	036	73,31		036	—
	038	—		038	—
	400	150,68		400	61,09
	404	114,03		404	—
	***	150,68		***	110,24
0406 90 63 100	028	—	0406 90 78 100	028	19,55
	032	—		032	19,55
	036	85,55		036	—
	038	—		038	—
	400	172,77		400	47,87
	404	130,32		404	—
	***	172,77		***	90,24
0406 90 63 900	028	—	0406 90 78 300	028	—
	032	—		032	—
	036	57,02		036	—
	038	—		038	—
	400	122,18		400	52,94
	404	65,16		404	—
	***	134,39		***	110,24
0406 90 69 100		—			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 78 500	028	—	0406 90 86 300	028	16,29
	032	—		032	16,29
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	61,09		400	78,34
	404	—		404	—
	***	110,24		***	79,92
0406 90 79 900	028	—	0406 90 86 400	028	19,55
	032	—		032	19,55
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	45,72		400	89,03
	404	—		404	—
	***	93,42		***	90,24
0406 90 81 900	028	—	0406 90 86 900	028	—
	032	—		032	—
	036	—		036	—
	038	—		038	—
	400	105,89		400	105,89
	404	—		404	—
	***	105,89		***	105,89
0406 90 85 910	028	—	0406 90 87 100		—
	032	—			—
	036	34,75	0406 90 87 200	028	11,00
	038	—		032	11,00
	400	129,13		036	—
	404	73,31		038	—
	***	129,13		400	72,89
0406 90 85 991	028	—	0406 90 87 300	404	—
	032	—		***	72,89
	036	—		028	16,29
	038	—		032	16,29
	400	105,89		036	—
	404	—		038	—
	***	105,89		400	78,34
0406 90 85 995	028	22,40	0406 90 87 400	404	—
	032	22,40		***	79,92
	036	—		028	19,55
	038	—		032	19,55
	400	52,94		036	—
	404	—		038	—
	***	110,24		400	89,03
0406 90 85 999		—	0406 90 87 951	404	—
0406 90 86 100		—		***	90,24
0406 90 86 200	028	11,00		028	—
	032	11,00		032	—
	036	—		036	34,75
	038	—		038	—
	400	72,89		400	123,00
	404	—		404	73,31
	***	72,89		***	123,00

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 971	028	22,40	2309 10 19 010		—
	032	22,40	2309 10 19 100		—
	036	—	2309 10 19 200		0,22
	038	—	2309 10 19 300		0,29
	400	60,28	2309 10 19 400		0,37
	404	—	2309 10 19 500		0,45
	***	110,24	2309 10 19 600		0,52
0406 90 87 972	028	—	2309 10 19 700		0,55
	032	—	2309 10 19 800		0,59
	038	—	2309 10 70 010		—
	400	31,80	2309 10 70 100		17,10
	404	—	2309 10 70 200		22,80
	***	39,07	2309 10 70 300		28,50
			2309 10 70 500		34,20
0406 90 87 979	028	22,40	2309 10 70 600		39,90
	032	22,40	2309 10 70 700		45,60
	036	—	2309 10 70 800		50,16
	038	—	2309 90 35 010		—
	400	60,28	2309 90 35 100		—
	404	—	2309 90 35 200		0,22
	***	110,24	2309 90 35 300		0,29
0406 90 88 100		—	2309 90 35 400		0,37
0406 90 88 200	028	11,00	2309 90 35 500		0,45
	032	11,00	2309 90 35 700		0,52
	036	—	2309 90 39 010		—
	038	—	2309 90 39 100		—
	400	72,89	2309 90 39 200		0,22
	404	—	2309 90 39 300		0,29
	***	72,89	2309 90 39 400		0,37
0406 90 88 300	028	16,29	2309 90 39 500		0,45
	032	16,29	2309 90 39 600		0,52
	036	—	2309 90 39 700		0,55
	038	—	2309 90 39 800		0,59
	400	78,34	2309 90 70 010		—
	404	—	2309 90 70 100		17,10
	***	79,92	2309 90 70 200		22,80
2309 10 15 010		—	2309 90 70 300		28,50
2309 10 15 100		—	2309 90 70 500		34,20
2309 10 15 200		0,22	2309 90 70 600		39,90
2309 10 15 300		0,29	2309 90 70 700		45,60
2309 10 15 400		0,37	2309 90 70 800		50,16
2309 10 15 500		0,45			
2309 10 15 700		0,52			

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(**) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2846/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 1994**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 4820 50 00 originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che, per i prodotti del codice della nomenclatura combinata e origini indicati nella seguente tabella, la base di riferimento è fissata ai livelli indicati nella tabella stessa :

Codice NC	Origine	Base di riferimento (in ECU)
4820 50 00	Corea del Sud	1 078 000

considerando che in data 17 ottobre 1994 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Corea del Sud hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella :

Codice NC	Designazione delle merci	Origine
4820 50 00	Album per campioni o per collezioni	Corea del Sud

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 28 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2847/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 1994**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, dell'India, della Thailandia, del Pakistan, delle Filippine e della Malaysia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, è concesso il beneficio del regime tariffario per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata seguente le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Massimali	Data
40.0010	Indonesia	1 131 tonnellate	1. 9. 1994
40.0033	India	315 tonnellate	21. 9. 1994
40.0120	Pakistan	1 595 000 paia	2. 9. 1994
40.0120	Indonesia	1 595 000 paia	26. 8. 1994
40.0160	India	50 000 pezzi	21. 9. 1994
40.0190	Pakistan	873 000 pezzi	21. 9. 1994
40.0190	India	873 000 pezzi	21. 9. 1994
40.0190	Thailandia	873 000 pezzi	21. 9. 1994
40.0210	Pakistan	281 000 pezzi	27. 9. 1994
40.0220	Indonesia	325 tonnellate	5. 9. 1994
40.0220	Filippine	325 tonnellate	21. 9. 1994
40.0230	India	154 tonnellate	5. 9. 1994
40.0230	Indonesia	154 tonnellate	21. 9. 1994
40.0260	Indonesia	198 tonnellate	5. 9. 1994
40.0350	Thailandia	132 tonnellate	11. 10. 1994
40.0370	Pakistan	193 tonnellate	21. 9. 1994
40.0480	India	30 tonnellate	21. 9. 1994
40.0500	India	30 tonnellate	21. 9. 1994
40.0530	India	0,5 tonnellate	5. 9. 1994
40.0650	India	83 tonnellate	21. 9. 1994

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Numero d'ordine	Origine	Massimali	Data
40.0730	Malaysia	91 000 pezzi	21. 9. 1994
40.0750	India	5 000 pezzi	19. 9. 1994
40.0860	Indonesia	70 000 pezzi	2. 8. 1994
40.1130	Pakistan	13 tonnellate	27. 7. 1994
40.1130	India	13 tonnellate	9. 8. 1994
42.1251	Indonesia	227 tonnellate	21. 9. 1994
42.1590	India	20 tonnellate	16. 8. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella :

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0010	1	5204 11 00 5204 19 00 5205 5206 ex 5604 90 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Indonesia
40.0033	3	5512 5513 5514 5515 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	India
40.0120	12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sotto-calze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	Pakistan Indonesia

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0160	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci, tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India
40.0190	19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	Pakistan India Tailandia
40.0210	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo : giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali	Pakistan
40.0220	22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Indonesia Filippine

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0230	23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	India Indonesia
40.0260	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Indonesia
40.0350	35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Tailandia

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0370	37	5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Pakistan
		5516 12 00		
		5516 13 00		
		5516 14 00		
		5516 21 00		
		5516 22 00		
		5516 23 10		
		5516 23 90		
		5516 24 00		
		5516 31 00		
		5516 32 00		
		5516 33 00		
		5516 34 00		
		5516 41 00		
		5516 42 00		
		5516 43 00		
		5516 44 00		
		5516 91 00		
		5516 92 00		
		5516 93 00		
		5516 94 00		
		5803 90 50		
		ex 5905 00 70		
40.0480	48	5107 10 10	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	India
		5107 10 90		
		5107 20 10		
		5107 20 30		
		5107 20 51		
		5107 20 59		
		5107 20 91		
		5107 20 99		
		5108 20 10		
		5108 20 90		
40.0500	50	5111 11 00	Tessuti di lana o di peli fini	India
		5111 19 10		
		5111 19 90		
		5111 20 00		
		5111 30 10		
		5111 30 30		
		5111 30 90		
		5111 90 10		
		5111 90 91		
		5111 90 93		
		5111 90 99		
		5112 11 00		
		5112 19 10		
		5112 19 90		
		5112 20 00		
		5112 30 10		
		5112 30 30		
		5112 30 90		
		5112 90 10		
		5112 90 91		
		5112 90 93		
		5112 90 99		
40.0530	53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza	India

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0650	65	5606 00 10	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India
		ex 6001 10 00		
		6001 21 00		
		6001 22 00		
		6001 29 10		
		6001 91 10		
		6001 91 30		
		6001 91 50		
		6001 91 90		
		6001 92 10		
		6001 92 30		
		6001 92 50		
		6001 92 90		
		6001 99 10		
		ex 6002 10 10		
		6002 20 10		
		6002 20 39		
		6002 20 50		
		6002 20 70		
		ex 6002 30 10		
		6002 41 00		
		6002 42 10		
		6002 42 30		
		6002 42 50		
		6002 42 90		
		6002 43 31		
		6002 43 33		
		6002 43 35		
		6002 43 39		
		6002 43 50		
		6002 43 91		
		6002 43 93		
		6002 43 95		
		6002 43 99		
		6002 91 00		
		6002 92 10		
		6002 92 30		
		6002 92 50		
		6002 92 90		
		6002 93 31		
		6002 93 33		
		6002 93 35		
		6002 93 39		
		6002 93 91		
		6002 93 99		
40.0730	73	6112 11 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Malaysia
		6112 12 00		
		6112 19 00		
40.0750	75	6103 11 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	India
		6103 12 00		
		6103 19 00		
		6103 21 00		
		6103 22 00		
		6103 23 00		
		6103 29 00		

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0860	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	Indonesia
40.1130	113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	Pakistan India
42.1251	125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41	Indonesia
42.1590	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili : — di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte — di seta o di cascami di seta	India

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 28 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2848/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2158/94 e che porta a 200 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 2158/94 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 200 000 t il quantitativo di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che la situazione del mercato del frumento duro è caratterizzata da prezzi anormalmente elevati rispetto ai prezzi di sostegno; che, vista la situazione, è opportuno non tener conto del prezzo di mercato ai fini della valutazione delle offerte e fissare quindi un prezzo minimo superiore al prezzo d'intervento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2158/94 i termini « 100 000 t » sono sostituiti dai termini « 200 000 t ».

Articolo 2

Nel testo del regolamento (CE) n. 2158/94 è inserito il seguente articolo 2 bis:

« Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è accettata l'offerta più elevata superiore al prezzo minimo di 130 ECU/t. Il prezzo minimo è maggiorato delle maggiorazioni mensili fissate per l'intervento dal regolamento (CE) n. 1867/94 del Consiglio ^(*).

(*) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 3. »

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 229 del 2. 9. 1994, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2849/94 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 2147/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2803/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (2)	ACP Bangladesh (1) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) (5)
1006 10 21	—	145,49	298,19
1006 10 23	—	145,83	298,87
1006 10 25	—	145,83	298,87
1006 10 27	224,15	145,83	298,87
1006 10 92	—	145,49	298,19
1006 10 94	—	145,83	298,87
1006 10 96	—	145,83	298,87
1006 10 98	224,15	145,83	298,87
1006 20 11	—	182,77	372,74
1006 20 13	—	183,19	373,59
1006 20 15	—	183,19	373,59
1006 20 17	280,19	183,19	373,59
1006 20 92	—	182,77	372,74
1006 20 94	—	183,19	373,59
1006 20 96	—	183,19	373,59
1006 20 98	280,19	183,19	373,59
1006 30 21	—	226,80	477,45
1006 30 23	—	272,38	568,54
1006 30 25	—	272,38	568,54
1006 30 27	426,41	272,38	568,54
1006 30 42	—	226,80	477,45
1006 30 44	—	272,38	568,54
1006 30 46	—	272,38	568,54
1006 30 48	426,41	272,38	568,54
1006 30 61	—	241,89	508,49
1006 30 63	—	292,39	609,48
1006 30 65	—	292,39	609,48
1006 30 67	457,11	292,39	609,48
1006 30 92	—	241,89	508,49
1006 30 94	—	292,39	609,48
1006 30 96	—	292,39	609,48
1006 30 98	457,11	292,39	609,48
1006 40 00	—	53,32	112,65

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2850/94 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1994****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CE) n. 2775/94 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay;

considerando che, per i prodotti originari dell'Uruguay per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi e che, pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1

del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2775/94 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 295 del 16. 11. 1994, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 2851/94 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2841/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 23 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 24. 11. 1994, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	30,14 ⁽¹⁾
1701 11 90	30,14 ⁽¹⁾
1701 12 10	30,14 ⁽¹⁾
1701 12 90	30,14 ⁽¹⁾
1701 91 00	35,37
1701 99 10	35,37
1701 99 90	35,37 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 2852/94 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1994****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 6 000 tonnellate di riso sbiancato verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2658/94⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la

proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹¹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(²) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

(³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(⁴) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(⁵) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 24.

(⁶) GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

(⁷) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁸) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(⁹) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(¹⁰) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

(¹¹) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
1006 20 11 000	01	215,00	1006 30 63 900	01	269,00
	05	215,00		04	269,00
1006 20 13 000	01	215,00		05	269,00
	05	215,00	1006 30 65 100	01	269,00
1006 20 15 000	01	215,00		02	275,00
	05	215,00		03	280,00
				04	269,00
1006 20 17 000	—	—		05	269,00
1006 20 92 000	01	215,00	1006 30 65 900	01	269,00
	05	215,00		04	269,00
1006 20 94 000	01	215,00		05	269,00
	05	215,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 96 000	01	215,00		—	—
	05	215,00	1006 30 67 900		
1006 20 98 000	—	—		01	269,00
1006 30 21 000	01	215,00		02	275,00
	05	215,00		03	280,00
1006 30 23 000	01	215,00		04	269,00
	05	215,00		05	269,00
1006 30 25 000	01	215,00	1006 30 92 900	01	269,00
	05	215,00		04	269,00
1006 30 27 000	—	—		05	269,00
			1006 30 94 100	01	269,00
1006 30 42 000	01	215,00		02	275,00
	05	215,00		03	280,00
1006 30 44 000	01	215,00		04	269,00
	05	215,00		05	269,00
1006 30 46 000	01	215,00	1006 30 94 900	01	269,00
	05	215,00		04	269,00
1006 30 48 000	—	—		05	269,00
1006 30 61 100	01	269,00	1006 30 96 100	01	269,00
	02	275,00		02	275,00
	03	280,00		03	280,00
	04	269,00		04	269,00
	05	269,00		05	269,00
1006 30 61 900	01	269,00	1006 30 96 900	01	269,00
	04	269,00		04	269,00
	05	269,00		05	269,00
1006 30 63 100	01	269,00	1006 30 98 100	—	—
	02	275,00		—	—
	03	280,00	1006 30 98 900	—	—
	04	269,00		—	—
	05	269,00	1006 40 00 000	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,
- 05 restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 6 000 t di riso sbiancato a destinazione dell'Austria.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1994

relativa all'assistenza finanziaria della Comunità per il miglioramento del regime dei controlli veterinari alle frontiere esterne in Austria

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/755/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38,

considerando che le direttive del Consiglio 90/675/CEE ⁽³⁾ e 91/496/CEE ⁽⁴⁾, modificate da ultimo dall'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, fissano i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari rispettivamente per i prodotti e per gli animali provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità e prevedono la possibilità per gli Stati membri, in particolare per l'Austria, di chiedere l'assistenza finanziaria della Comunità per la realizzazione di tali controlli;

considerando che, per via della sua posizione geografica, l'Austria dovrà assolvere un compito di particolare importanza per quanto riguarda i controlli veterinari da effettuarsi su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi; che, a tal fine, l'Austria deve allestire i posti di ispezione frontalieri con sei paesi terzi;

considerando che le autorità austriache hanno sottoposto alla Commissione un programma nazionale inteso a

migliorare il regime dei controlli alle frontiere esterne per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale; che tale programma prevede la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture necessarie, l'acquisto di impianti per il controllo e il reclutamento di nuovo personale, ed è corredato di informazioni adeguate di natura finanziaria;

considerando che il rafforzamento dei controlli veterinari alle frontiere esterne costituisce, nel quadro della realizzazione del mercato interno, una delle azioni prioritarie della Comunità;

considerando tuttavia che la partecipazione finanziaria della Comunità va limitata agli stanziamenti disponibili; che è quindi importante individuare le azioni di carattere prioritario per conferire maggiore incisività agli interventi finanziari comunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma in allegato viene approvato per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % del costo totale del programma, entro un massimo di 5 Mio di ECU.

2. Ogni anno, e per la prima volta nel 1995, il contributo finanziario della Comunità viene concesso secondo le modalità seguenti :

- un anticipo pari al 50 % delle spese imputabili è versato per l'anno in corso all'inizio di ciascun anno. Nel primo anno, l'azione deve avere inizio entro il 1° gennaio 1995 ;
- il saldo è versato alla fine di ciascun anno. Nell'ultimo anno, il saldo verrà versato alla fine dell'azione, la quale dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 1997.

Articolo 3

1. I pagamenti verranno effettuati in ecu.

2. Il pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino verrà effettuato su presentazione di una domanda di anticipo alla Commissione.

3. Il pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino verrà effettuato su presentazione di documenti giustificativi.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 5

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMA

I. I costi specificati in appresso sono espressi in ecu, al netto dell'IVA:

— posto frontaliero di BERG		
costo totale dei lavori: 551 200		
	— costruzioni:	500 100
	— impianti:	51 100
— posto frontaliero di NICKELSDORF		
costo totale dei lavori: 2 260 000		
	— costruzioni:	2 200 000
	— impianti:	60 000
— posto frontaliero di DEUTSCHKREUTZ		
costo totale dei lavori: 977 500		
	— costruzioni:	950 000
	— impianti:	27 500
— posto frontaliero di SPIELFELD		
costo totale dei lavori: 1 276 500		
	— costruzioni:	1 230 000
	— impianti:	46 500
— posto frontaliero di KARAWANKENTUNNEL		
costo totale dei lavori: 902 500		
	— costruzioni:	875 000
	— impianti:	27 500
— posto frontaliero di DRASENHOFEN		
costo totale dei lavori: 1 406 800		
	— costruzioni:	1 350 000
	— impianti:	56 800
— posto frontaliero di WULLOWITZ		
costo totale dei lavori: 902 500		
	— costruzioni:	875 000
	— impianti:	27 500
— posto frontaliero di TISIS		
costo totale dei lavori: 286 700		
	— costruzioni:	280 000
	— impianti:	6 700
— posto frontaliero di HÖCHST		
costo totale dei lavori: 289 600		
	— costruzioni:	280 000
	— impianti:	9 600
— posto frontaliero di LINZ		
costo totale dei lavori: 132 100		
	— costruzioni:	110 000
	— impianti:	22 100
— posto frontaliero di SCHWECHAT		
costo totale dei lavori: 116 000		
	— costruzioni:	110 000
	— impianti:	6 000
— posto frontaliero di HOHENAU		
costo totale dei lavori: 150 700		
	— costruzioni:	145 000
	— impianti:	5 700
— posto frontaliero di HEGYESHALOM		
costo totale dei lavori: 295 100		
	— costruzioni:	290 000
	— impianti:	5 100

— posto frontaliero di VILLACH		
costo totale dei lavori : 2 000	— costruzioni :	—
	— impianti :	2 000
— posto frontaliero di SOPRON		
costo totale dei lavori : 2 000	— costruzioni :	—
	— impianti :	2 000
— posto frontaliero di BUCHS		
costo totale dei lavori : 2 000	— costruzioni :	—
	— impianti :	2 000
— posto frontaliero di ALBERN		
costo totale dei lavori : 1 800	— costruzioni :	—
	— impianti :	1 800

II. Le spese verranno ridistribuite secondo il calendario seguente :

- 20 % del costo totale dei lavori nel 1995,
- 30 % del costo totale dei lavori nel 1996,
- 50 % del costo totale dei lavori nel 1997.

Fatto salvo il limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il costo delle costruzioni potrà essere modificato secondo l'indice annuale dei prezzi dell'edilizia fissati dall'ufficio centrale di statistica austriaco.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1994

relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza intesi a prevenire le zoonosi
che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1995

(94/756/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando che, per stabilire l'elenco dei programmi di sorveglianza intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1995 nonché l'aliquota e l'importo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità dei fondi disponibili;

considerando che, per quanto riguarda le zoonosi, la Commissione, con la decisione 94/507/CE ⁽³⁾, ha approvato il piano per la sorveglianza e il controllo delle salmonelle nel pollame presentato dalla Danimarca;

considerando che la Danimarca ha trasmesso alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l'interesse, a livello comunitario, di predisporre per il 1995 un contributo finanziario della Comunità;

considerando che il programma che figura nell'elenco previsto dalla presente decisione dovrà in seguito essere specificamente approvato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma che figura nell'elenco in allegato può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1995.

2. Per il programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

*Membro della Commissione**ALLEGATO*

Zoonosi	Stato membro	Aliquota	Importo proposto (in ecu)
Salmonellosi nel pollame	Danimarca	50 %	660 000

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 6. 8. 1994, pag. 25.